

CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



DETERMINAZIONE Settore SERVIZIO FINANZIARIO

Registro Generale N. 352 / D2 / 109 del 21/08/2023

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.

IL CAPO SETTORE

Il giorno **ventuno** del mese di **agosto** dell'anno **duemilaventitre**, in Castellamonte, in un ufficio del Palazzo Municipale

ASSUME

La seguente determinazione:

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023.

IL CAPO SETTORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 febbraio 2023, esecutiva, ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il Triennio 2023-2025. Esame ed approvazione";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 21 marzo 2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG), Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP), per l'esercizio finanziario 2023-2025, ai sensi art. 169 D. Lgs. 267/2000":
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il C.C.D.I. per la distribuzione del Fondo delle Risorse Decentrate dell'anno 2022;
- il C.C.N.L. siglato in data 21/05/2018;
- il C.C.N.L. siglato in data 16/11/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 111 dell'11 agosto 2023, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Personale non dirigente, Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023, indirizzi per la costituzione, direttive per la Contrattazione Decentrata Integrativa", con la quale Giunta comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione della parte variabile del Fondo, che qui si intende interamente richiamata;

Premesso che il Comune di Castellamonte ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione del Fondo Risorse Decentrate risulta di competenza del Responsabile del Settore Servizio Finanziario;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2023 in conformità all'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

Visto l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D. M. attuativo del 17/3/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023 rispetto ai presenti al 31.12.2018. Tale eventuale incremento può essere applicato sia al Fondo Risorse Decentrate sia al Fondo delle Elevate Qualificazioni;

Visto l'art. 8 comma 3, del D. L. n. 13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del P.N.R.R. e soggetti attuatori, qualora rispettino le condizioni di cui al comma 4, del medesimo articolo, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei Fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei Fondi certificati nel 2016;

Considerato che il D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che: "Le Regioni e gli Enti Locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.";

Preso atto che tali verifiche e eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D. L. n. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

Dato atto che in autotutela questo Ente, affidando con determinazione n. 439/6/134 del 23/12/2012, alla ditta DASEIN S.r.l. la formazione sulla contrattazione decentrata integrativa, ha già effettuato un lavoro di verifica straordinaria dei Fondi delle Risorse Decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014;

Premesso che l'Ente risulta titolare delle misure del P.N.R.R. e soggetto attuatore e che inoltre rispetta le condizioni di cui al comma 4, dell'art. 8 del D. L. n. 13/2023 ovvero:

- a) nell'anno 2022 è stato rispettato il saldo "Equilibrio di bilancio" di cui all'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018;
- b) nell'anno 2022 è stato rispettato il parametro del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'art. 1 commi 859 e 869, della legge n. 45/2018;
- c) sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, l'incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'art. 228 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 risulta non superiore all'8 per cento essendo pari al 6,77 per cento;
- d) il rendiconto dell'anno 2022 è stato approvato da parte del Consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa vigente;

Considerato che:

- l'art. 67 comma 1, del C.C.N.L. 21/5/2018 come confermato dall'art. 79 comma 1, lettera a), del C.C.N.L. 16/11/2022 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 114.818,90;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018 che prevede che: "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del

- personale cessato dal servizio nell'anno precedente", è stata apportata un'integrazione di € 1.257,62, che ha portato l'importo a € 6.381,57;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21/5/2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del C.C.N.L. 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € 2.302,15. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67 comma 2, lettera a), del CCNL 21/5/2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 3.744,00. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie di detto C.C.N.L. in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 e a valere dall'anno 2021, per € 3.380,00. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 comma 6, del C.C.N.L. 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1, lettera d), del C.C.N.L. 16/11/2022 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 C.C.N.L. 2022 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € 2.287,35. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 comma 6, del C.C.N.L. 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;
- ai sensi dell'art. 79 comma 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale, si inseriscono le quote di risorse già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data, per € 13.989,00. Tali somme, ai sensi dell'art. 79 comma 6, del C.C.N.L. 2022, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che:

- il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato, da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15/1/2021, pari a 38,50, è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pari a 38,50, pertanto, in attuazione dell'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, il Fondo e il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;
- l'Ente si impegna a modificare la presente costituzione del Fondo nel caso di incremento o diminuzione del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018 e comunque a rideterminare (anche in diminuzione) il salario accessorio complessivo in caso di sopraggiunte modifiche normative, chiarimenti ministeriali, interventi giurisprudenziali, sentenze o pareri di Corte dei Conti sulle modalità di calcolo di tale integrazione;

• Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 commi 1 e 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, adeguate alle disposizioni del D. L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 146.902,97, di cui € 121.200,47 soggette ai vincoli;

Preso atto che:

è stato autorizzato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 111 dell'11 agosto 2023, l'inserimento delle voci variabili di cui all'art. 79 comma 2, del C.C.N.L. 16/11/2022 sottoposte al limite dell'anno 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 e pertanto vengono stanziate:

- ai sensi dell'art. 79 comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, le risorse economiche derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari anno 1997 (esclusa la quota riferita alla dirigenza), per un importo pari ad € 6.977,00, l'utilizzo delle quali è conseguente alla verifica dell'effettivo conseguimento dei risultati attesi;
- ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera d), del C.C.N.L. 21/5/2018, le somme una tantum corrispondenti alla frazione di RIA, calcolate in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio, per un importo pari ad € 720,17;

Ritenuto di integrare, sulla scorta degli indirizzi della Giunta comunale, le risorse variabili di cui all'art. 79 commi 2 e 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, in base alla normativa vigente, degli importi NON soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT per € 2.500,00 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018 delle somme destinate alle attività di recupero IMU e TARI in riferimento dell'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 31/12/2018 (legge di Bilancio 2019) da distribuire ai sensi del regolamento dell'Ente e nel rispetto della normativa vigente in materia per € 10.000,00 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse derivanti dai risparmi di parte stabile del Fondo Risorse Decentrate dell'anno precedente, pari ad € 756,14;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018, delle somme destinate ai cosiddetti incentivi per funzioni tecniche D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per € 20.000,00 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018. Sul Fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 1.371,56 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP e viene inserito un importo pari ad € 514,26 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP sul Fondo delle Elevate Qualificazioni;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dello 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 2018, quale recupero una tantum relativo all'annualità 2022 ai sensi dell'art. 79 comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022. Sul Fondo del trattamento accessorio viene inserito un importo pari ad € 1.371,56 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP e viene inserito un importo pari ad € 514,26 al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP sul Fondo delle Elevate Qualificazioni;
- iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 79 comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022 (recupero una tantum 2021 e 2022) dell'incremento di € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/20218, previsto dall'art. 79, comma 1, lettera b), del medesimo C.C.N.L. per € 6.760,00;

• iscrizione, ai sensi dell'art. 8 comma 3, del D. L. n. 13/2023, per Enti gestori e attuatori di progetti P.N.N.R. che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, della quota in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile del Fondo certificato nel 2016, per un importo pari a € 5.556,10 al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;

Considerato che l'importo totale delle risorse variabili del Fondo per l'anno 2023 risulta pari ad € 56.012,53, di cui € 7.697,17 soggette ai vincoli;

Vista la Legge n. 147/2013, nota Legge di Stabilità 2014, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2 bis, del D. L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo", stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei Fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Considerato che il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9 comma 2 bis, disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale era automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

Tenuto conto che nel periodo 2011-2014 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo dell'anno 2010 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2023;

Richiamato l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui Fondi delle Risorse Decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che "A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.";

Tenuto conto che nell'anno 2016 non risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul Fondo dell'anno 2015 e pertanto non deve essere applicata la riduzione del Fondo dell'anno 2023;

Rilevato che l'importo complessivo del Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023 da confrontare con l'anno 2016 e da sottoporre alle decurtazioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017, risulta pari a € 202.915,50, di cui € 128.897,64 soggette al limite 2016;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2016, che per le risorse soggette al limite, risultava (con esclusione dei compensi destinati all'avvocatura, all'ISTAT, gli importi di cui all'art. 67 comma 3,

lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018, gli importi di cui all'art. 67 comma 3, lettera a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, le economie del Fondo dell'anno 2015 e le economie del Fondo straordinario anno 2015), pari a € 128.897,81;

Dato atto che il Fondo 2023 non deve essere adeguato in riferimento alle disposizioni del D. L. n. 34/2019 e di quanto definito dal D. M. attuativo del 17/3/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 in quanto il numero di dipendenti in servizio nel 2023, calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota protocollo n. 12454 del 15/1/2021, pari a 38,50 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 38,50 e pertanto il totale del limite di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 è confermato pari ad € 128.897,81;

Vista la costituzione del Fondo per l'anno 2023, che per le risorse soggette al limite (con esclusione di: avvocatura, ISTAT, importi di cui all'art. 67, comma 3, lettera c), del C.C.N.L. 21/5/2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lettera a), ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lettera b), art. 79, comma 1, lettera b), del C.C.N.L. 16/11/2022, art. 79, comma 1, lettera c), del C.C.N.L. 16/11/2022, art. 79, comma 1 bis, del C.C.N.L. 16/11/2022, art. 79, comma 3, del C.C.N.L. 16/11/2022, art. 79, comma 5, del C.C.N.L. 16/11/2022, economie del Fondo dell'anno precedente e economie del Fondo straordinario anno precedente), risulta pari a € 128.897,64;

Dato atto che ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022 il salario accessorio complessivo è stato incrementato di un importo pari a € 5.309,00 di cui:

- Fondo Risorse Decentrate, come indicato nei paragrafi precedenti per € 6.123,12 (3.380,00+1.371,56+1.371,56);
- Fondo Elevate Qualificazioni pari a € 1.028,52;

Considerato che il limite di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 deve essere rispettato per <u>l'amministrazione nel suo complesso</u> in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione, così come chiarito da diverse, ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti, del MEF e della Ragioneria Generale dello Stato;

Preso atto che il Fondo dell'anno 2023 (per le voci soggette al blocco del D. Lgs. n. 75/2017) non deve essere decurtato poiché non supera il limite del Fondo dell'anno 2016;

Considerato che:

- il totale del Fondo (incluse le sole voci soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2023 al netto delle decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € 128.897.64:
- il totale del Fondo complessivo (incluse le voci <u>non</u> soggette al blocco dell'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017) per l'anno 2023 tolte le decurtazioni per il superamento del valore del 2016 è pari ad € **202.915,50**;
- il tetto del salario accessorio di cui all'art. 23 comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 nel suo complesso (Indennità di Posizione e Risultato, Fondo risorse decentrate e Fondo straordinario) per l'anno 2023, non considerando la quota di integrazione per le Elevate Qualificazioni inserita ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022 risulta inferiore al 2016 come illustrato nella tabella sotto:

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo complessivo Risorse Decentrate soggette al limite	128.897,81	128.897,64
Indennità di Posizione e risultato E. Q. anno corrente COMPRESA quota integrazione E. Q. ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5 del C.C.N.L. 16/11/2022	58.941,21	59.969,73
Fondo Straordinario	12.495,71	12.495,71
Quota di incremento valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - art. 33, comma 2, D. L. n. 34/2019- aumento virtuale limite 2016	0,00	
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE DELL'ART. 23 COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017 <u>COMPRESA</u> Quota integrazione E. Q. ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022	200.334,73	201.363,08
Quota integrazione E. Q. ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5 del C.C.N.L. 16/11/2022		1.028,52
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE DELL'ART. 23 COMMA 2, D. LGS. N. 75/2017 ESCLUSA Quota integrazione E. Q. ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5, del C.C.N.L. 16/11/2022	200.334,73	200.334,73
RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPRESA Quota integrazione E. Q. ai sensi dell'art. 79 commi 3 e 5 del C.C.N.L. 16/11/2022		ОК

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE		
	ANNO 2016	ANNO 2023
Fondo stabile soggetto al limite	111.121,84	121.200,47
Fondo variabile soggetta al limite	17.775,97	7.697,17
Risorse Fondo prima delle decurtazioni	128.897,81	128.897,64
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00
TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE	128.897,81	128.897,64
Decurtazioni per rispetto 2016		0,00
RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI		128.897,64
		FONDO INCREMENTATO garantendo il rispetto del limite complessivo del salario accessorio come indicato nella tabella precedente
Risorse stabili NON sottoposte al limite		25.702,50
Risorse variabili NON sottoposte al limite		48.315,36
TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE		202.915,50

Preso atto che risulta indisponibile alla contrattazione ai sensi dell'art. 80 comma 1, del C.C.N.L. 16/11/2022 una quota indicativa di € 99.250,00 in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati (es. indennità di comparto e progressione economica orizzontale);

Visto l'allegato prospetto di costituzione del Fondo dell'anno 2023;

DETERMINA

- 1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2. **Di costituire** il Fondo Risorse Decentrate dell'anno 2023, approvando l'allegato schema di costituzione.
- 3. **Di aver applicato** l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento rispetto all'anno 2016.
- 4. **Di non aver applicato** l'art. 33 comma 2, del D. L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, come definito dal D. M. attuativo del 17/3/2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni dell'11/12/2019 che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018, nel caso risulti un incremento del numero di dipendenti presenti al 31/12/2023 rispetto ai presenti al 31/12/2018, in quanto il numero dei dipendenti al 31/12/2023 non è variato rispetto a quello del 31/12/2018.
- 5. **Di costituire** il Fondo complessivo a seguito della decurtazione di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 per un importo pari ad € 202.915,50.
- 6. **Di dare atto** che la somma è impegnata nel Bilancio dell'anno 2023 alla Voce 780, Capitolo 889, Articolo 99 "Compensi incentivanti la produttività", alla Voce 120, Capitolo 19, Articolo 99 "Oneri previdenziali ed assistenziali su F.E.S.", alla Voce 180, Capitolo 19, Articolo 10 "Irap su F.E.S." e alle altre Voci e Capitoli di Bilancio relativi alle varie poste finanziate dal Fondo delle Risorse Decentrate.
- 7. **Di sottrarre** dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi per la progressione economica), che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono già stati e saranno erogati in corso d'anno per un importo indicativo pari ad € 99.250,00.
- 8. **Di confermare** il Fondo per il Lavoro Straordinario, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 1/4/1999, per l'anno 2023 per un importo pari ad € 12.495,71.
- 9. **Di dare atto** che il grado di raggiungimento del Piano delle Performance/PIAO assegnato nel 2023 alle Elevate Qualificazioni verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli obiettivi e il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.
- 10. **Di trasmettere** la presente determinazione al Revisore dei Conti per la certificazione di competenza.
- 11. **Di trasmettere** la presente alle Organizzazioni Sindacali Territoriali e alla RSU per opportuna conoscenza e informazione.

IL CAPO SETTORE Firmato digitalmente Dott. Mirco BIELLI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo	
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso:

- Al TAR PIEMONTE entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034;
- Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199.